



**BANDO DI CONCORSO PER LA CONCESSIONE DI SUSSIDI STRAORDINARI A FAVORE DI
STUDENTI IN GRAVI DIFFICOLTÀ A.A. 2020/2021**

**AGENZIA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DELL'UMBRIA Perugia – Via
Benedetta, 14**

INDICE

ART. 1	Destinatari dei sussidi	p. 01
ART. 2	Definizione di condizione di grave difficoltà e ammissione alla fruizione del sussidio	p. 01
ART. 3	Requisiti di reddito	p. 02
ART. 4	Determinazione dei requisiti di reddito	p. 02
ART. 5	Requisiti di merito	p. 03
ART. 6	Criteri per la determinazione dei requisiti di merito	p. 03
ART. 7	Importo del sussidio straordinario	p. 04
ART. 8	Modalità di presentazione della domanda di sussidio e scadenza	p. 04
ART. 9	Documentazione relativa ai requisiti di merito e reddito e modalità di invio	p. 04
ART. 10	Documentazione relativa alla condizione di studente fuori sede e modalità di invio	p. 05
ART. 11	Documentazione relativa alla condizione di grave difficoltà e modalità di invio	p. 06
ART. 12	Esame delle domande di sussidio dalla commissione di valutazione e pubblicazione esito istruttorio	p. 06
ART. 13	Opposizioni	p. 07
ART. 14	Controlli	p. 07
ART. 15	Informativa sul trattamento dei dati personali	p. 07
ART. 16	Sanzioni	p. 08
ART. 17	Informazioni sul responsabile del procedimento	p. 08
ART. 18	Pubblicazione del bando	p. 08
	Allegato A	p. 09
	Allegato B	p. 10

Art. 1
DESTINATARI DEI SUSSIDI

1. I sussidi straordinari sono concessi - nei limiti dello stanziamento disponibile all'apposito Capitolo di Spesa n. 470 "Contributi e Sussidi Straordinari " del Bilancio di Previsione dell'Agenzia 2021 – 2023 di **euro 150.000,00** - agli studenti che risultino iscritti ai corsi di studio di livello universitario presso l'Università degli Studi di Perugia, l'Università per Stranieri di Perugia, il Conservatorio di Musica di Perugia, il Conservatorio di Musica di Terni, l'Accademia delle Belle Arti di Perugia, l'Istituto di Mediazione Linguistica di Perugia.
2. La richiesta di sussidio straordinario può essere presentata dagli studenti di cui al comma 1 che si trovino in condizione di grave difficoltà, come definita all'art. 2, tale da ostacolare il prosieguo degli studi e che risultino in possesso dei requisiti di reddito e di merito individuati agli articoli 3 e 5 del presente bando di concorso.
3. Il sussidio straordinario è **incompatibile con la borsa di studio erogata** con fondi stanziati **dalla Regione Umbria o con altro intervento**, anche straordinario, **erogato da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato** per l'anno accademico in corso.
4. Il beneficio è assegnato **una sola volta nel corso degli studi; una seconda volta, eccezionalmente**, se si aggrava lo stato di bisogno dichiarato nella prima domanda e solo dopo aver soddisfatto tutte le richieste degli aventi diritto per la prima volta.
5. Il sussidio non può essere concesso agli studenti che siano già in possesso di un titolo di studio di livello universitario pari o superiore a quello conseguibile tramite la frequenza al corso di laurea al quale risultano iscritti.
6. Gli studenti che abbiano presentato o intendano presentare domanda di partecipazione all' *Avviso per la concessione di contributi affitto a studenti universitari fuori sede per l'anno 2020 a seguito dell'emergenza covid19 ai sensi del Decreto MIT 343/2020 (Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione)* adottato con decreto del Direttore Generale n. 11 del 25/02/2021 tutt'ora in corso ed in scadenza alla data del 26/04/2021, qualora siano in possesso dei requisiti per l'ottenimento del sussidio straordinario di cui al presente bando, dovranno indicare ad Adisu, mediante apposita e formale comunicazione, il beneficio a cui intendono rinunciare per non incorrere nella fattispecie di incompatibilità di cui al precedente comma 3.
7. **La rinuncia** di cui al precedente comma 6 dovrà essere notificata entro e non oltre il 10/06/2021 – termine di scadenza del presente Bando, ed esclusivamente:
 - a) a mezzo PEC al seguente indirizzo adisu@pec.it
 - oppure
 - b) mediante raccomandata A/R indirizzata a "Servizio I - Sezione I A.Di.S.U. Umbria, Via benedetta 14, 06123 Perugia. A tal fine farà fede la 'data/ora' di accettazione dell'ufficio postale, dando atto che, ove nei termini suddetti non sia stata espressa la rinuncia, l'istanza presentata ai sensi del presente Bando sarà considerata inammissibile.
8. L'elenco dei beneficiari sarà formato, con ordine determinato in riferimento alla data e all'ora di chiusura dell'istanza digitale per la richiesta del sussidio straordinario da parte dello studente, indipendentemente delle successive fasi di trasmissione delle documentazioni a corredo dell'istanza indicate ai successivi artt. 9, 10 e 11. Il pagamento del sussidio verrà effettuato dal primo numero in elenco fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Art. 2
DEFINIZIONE DI CONDIZIONE DI GRAVE DIFFICOLTA' E AMMISSIONE ALLA FRUIZIONE DEL SUSSIDIO

1. Il sussidio straordinario è concesso agli studenti matricole o iscritti agli anni successivi al primo, che si trovino in una particolare situazione di disagio tale da influire sul raggiungimento dei requisiti di merito necessari per l'accesso alle borse di studio erogate da ADISU, per i seguenti gravi motivi:

- a) condizione di grave difficoltà economica a causa di licenziamento, cassa integrazione, perdita del lavoro di uno o più componenti il nucleo familiare;
 - b) condizione di grave difficoltà familiare dovuta a decesso di uno o entrambi i genitori, ovvero separazione o divorzio dei genitori, ovvero condizione di grave malattia di componenti del nucleo familiare, oppure ad oneri sostenuti dallo studente per l'accudimento di figli in tenera età;
 - c) condizione di grave difficoltà conseguente a malattia dello studente, ovvero cause similari;
 - d) condizione di grave difficoltà connessa ad altre motivazioni particolari che non rientrano nelle fattispecie precedenti, da valutare caso per caso.
2. Il sussidio straordinario è, altresì, concesso agli studenti matricole o iscritti agli anni successivi al primo che si trovino nelle condizioni di cui al precedente comma 1 e che a causa di oggettivi motivi ostativi della sospensione delle sessioni di esame - intervenuta per gli effetti delle misure di contenimento epidemiologico Covid 19 - non abbiano avuto la concreta possibilità di conseguire i requisiti di merito minimi di cui all'art. 5 del presente bando, **con una riduzione accettabile non superiore al 20% dei cfu previsti per ciascun anno di corso arrotondata all'unità inferiore**, anche in questo caso, da valutare caso per caso.
 3. Le condizioni di grave difficoltà derivanti da malattia dello studente o di familiari, descritte al comma 1, lettere b) e c), sono da individuarsi tra quelle definite dalle vigenti norme in materia (L. 104/1992, DM 78/2000).
 4. I fatti di cui al comma 1, che giustificano la richiesta del sussidio, dovranno essersi verificati nell'anno accademico 2019/2020 o nell'anno accademico in corso.

Art. 3

REQUISITI DI REDDITO

1. Il sussidio straordinario può essere concesso agli studenti con requisiti di reddito non superiori a quelli previsti dall'art. 21 del *Bando di concorso per l'assegnazione di borse di studio e servizi per il diritto allo studio universitario a.a. 2020/2021* (pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria - Supplemento ordinario n. 1 al «Bollettino Ufficiale» - Serie Avvisi e Concorsi - n. 36 del 21 luglio 2020), ovvero:
 - a) Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore ad **euro 23.626,32**;
 - b) Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE), non superiore ad **euro 51.361,58**.
2. Per gli studenti con disabilità (riconoscimento di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 1 della legge 104/1992 o invalidità pari o superiore al 66%) i limiti economici sono quelli previsti dall'art. 40 del sopra richiamato *Bando di concorso*, ovvero:
 - a) Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore ad **euro 28.750,00**;
 - b) Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE), non superiore ad **euro 62.500,00**.
3. Il superamento anche solo di uno dei valori di cui ai precedenti commi 1. e 2. è causa di esclusione.

Art. 4

DETERMINAZIONE DEI REQUISITI DI REDDITO

1. **I requisiti di reddito degli studenti il cui nucleo familiare risiede in Italia e percepisce redditi e/o è proprietario di patrimoni in Italia** sono individuati in base ai valori dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE) del nucleo familiare di appartenenza. Tali studenti devono presentare l'Attestazione ISEE 2020 per il Diritto allo Studio Universitario, valida ai sensi del D.P.C.M. 159/2013 e del Decreto Min. Lav. 7 novembre 2014. Qualora lo studente non sia già in possesso di tale documentazione, dovrà richiedere al CAAF l'ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario 2021 relativo ai redditi conseguiti nel 2019 ed ai patrimoni posseduti al 31/12/2020. Ai sensi dell'art. 9 del D.P.C.M. 159/2013 lo studente, che già possiede un' Attestazione ISEE 2020 per il Diritto allo Studio Universitario e la cui condizione reddituale sia peggiorata nei mesi precedenti la presentazione dell'istanza di ammissione ai benefici, può richiedere un ISEE corrente, valido per i due mesi successivi, tramite la presentazione

dell'apposito modello sostitutivo (MS). Detto ISEE potrà essere utilizzato ai fini della richiesta di benefici solo se in corso di validità al momento dell'invio dell'istanza.

2. **I requisiti di reddito degli studenti il cui nucleo familiare risiede all'estero e ha percepito redditi e/o è proprietario di patrimoni all'estero** sono calcolati sulla base della somma dei redditi percepiti nel paese di origine nel 2019 da ciascun componente del nucleo familiare, e dal 20% dei patrimoni posseduti al 31 dicembre 2019, rapportando il valore ottenuto al parametro della scala di equivalenza applicato al nucleo familiare in relazione al numero dei componenti e alle eventuali maggiorazioni.

Art. 5

REQUISITI DI MERITO

1. Il sussidio straordinario può essere concesso agli studenti in possesso, alla data di pubblicazione del presente Bando, dei requisiti di merito come di seguito indicati, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2:

Laurea Triennale		Laurea specialistica magistrale		Laurea specialistica/ magistrale a ciclo unico		Laurea specialistica/ magistrale a ciclo unico (6 anni)	
Anno corso	CFU	Anno corso	CFU	Anno corso	CFU	Anno corso	CFU
I	7	I	7	I	7	I	7
II	15	II	18	II	15	II	15
III	48	I fuori corso	48	III	48	III	48
I fuori corso	81	II fuori corso	81	IV	81	IV	81
II fuori corso	114			V	114	V	114
				I fuori corso	147	VI	147
				II fuori corso	180	I fuori corso	180
						II fuori corso	210

Art. 6

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI REQUISITI DI MERITO

1. Per la determinazione del numero di **crediti formativi** si tiene conto unicamente di quelli **relativi ad esami**, presenti nel piano di studio dello studente, **sostenuti e verbalizzati** alla data di pubblicazione del presente Bando.
2. I crediti sono validi solo se riconosciuti per il corso di studio per il quale lo studente chiede il beneficio, anche se diverso da quello dell'anno precedente.
3. Non sono considerati i crediti formativi relativi a:
 - a) votazione finale;
 - b) moduli di esami per i quali non è stata superata la prova conclusiva.
4. L'**anzianità universitaria** è calcolata a partire dall'anno di prima immatricolazione alle diverse tipologie di corso di studio, a prescindere da qualsiasi passaggio di corso ed è azzerata, per una sola volta, a seguito di rinuncia irrevocabile agli studi. In caso di trasferimento da altro ateneo o istituto

universitario è calcolata a partire dall'anno di prima immatricolazione alle diverse tipologie di corso di studio dell'ateneo o istituto universitario di provenienza.

Art. 7

IMPORTO DEL SUSSIDIO STRAORDINARIO

1. L'importo del sussidio straordinario – fatto salvo quanto stabilito al successivo comma 3 - è compreso tra l'importo minimo di euro 700,00 e l'importo massimo di euro 1.800,00 ed è determinato tenendo conto della condizione dello studente richiedente:
 - a) studente "in sede": euro 700,00;
 - b) studente "pendolare": euro 1.200,00;
 - c) studente "fuori sede": euro 1.800,00.
2. La condizione di studente "in sede", "pendolare", "fuori sede" è già definita dall'art. 3, comma 6, lettere i., j., l, del *Bando di Concorso per l'assegnazione di borse di studio e servizi per il diritto allo studio universitario a.a. 2020/2021*, come di seguito riportato:
 - a) **Studente in sede:** studente residente nel comune presso il quale ha sede il corso di studi frequentato o nei comuni individuati alla Tabella dell'Allegato 1, in riferimento alla sede universitaria di frequenza;
 - b) **Studente pendolare:** studente residente nei comuni individuati alla Tabella dell'Allegato 1, in riferimento alla sede universitaria di frequenza;
 - c) **Studente fuori sede:**
 - I. studente residente in Italia in comune diverso da quelli elencati nella Tabella dell'Allegato 1;
 - II. studente il cui nucleo familiare risiede all'estero, indipendentemente dalla propria residenza in
3. Per studenti con disabilità gli importi dei sussidi straordinari sono maggiorati, per ciascuna tipologia, di euro 900,00 e compresi quindi tra l'importo minimo di euro 1.600,00 e l'importo massimo di euro 2.700,00.

Art. 8

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI SUSSIDIO E SCADENZA

1. Il richiedente il sussidio straordinario deve obbligatoriamente provvedere ad autenticarsi sul sito internet dell'Agenzia (accreditamento) all'indirizzo WWW.ADISU.UMBRIA.IT – Istanze Digitali – LOGIN ADISU e/o LOGINUMBRIA/SPID fornendo tutti i dati richiesti e utilizzando la procedura attivata sul sito medesimo.
2. La domanda di sussidio straordinario deve essere compilata e trasmessa in forma digitale direttamente sul sito dell'Agenzia **ENTRO E NON OLTRE le ore 12.00 del giorno 10/06/2021.**
3. La domanda di sussidio deve essere, inoltre, perfezionata mediante l'invio delle documentazioni di cui ai successivi artt. 9, 10 e 11, secondo le modalità indicate agli articoli medesimi.
4. Saranno escluse dalla procedura le domande presentate in forma diversa da quella stabilita dal presente articolo.
5. I dati dell'accreditamento e i requisiti di ammissione attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi sono dichiarati ai sensi del D.P.R. 445/2000. Lo studente è totalmente responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle dichiarazioni rese. In caso di dichiarazioni non veritiere o produzioni di atti falsi si applicano le sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000.
6. Copia digitale della domanda e relativo numero di protocollo saranno fatti pervenire all'indirizzo e-mail dichiarato dallo studente.

Art. 9

DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI REQUISITI DI MERITO E REDDITO E MODALITÀ DI INVIO

1. **Per tutti gli studenti** richiedenti il sussidio di cui al presente Bando è necessario produrre, pena l'esclusione, la documentazione attestante la data di immatricolazione al corso di studio per il quale si richiede il beneficio e il numero dei crediti formativi conseguiti alla data di pubblicazione del presente Bando, in particolare:
 - a) gli studenti iscritti all'Università degli Studi di Perugia devono presentare il documento "autocertificazione iscrizione con esami" disponibile sul portale "Esse3" dell'Università, accedendo alla sezione Segreteria – Certificati;
 - b) gli studenti iscritti all'Università per Stranieri di Perugia, al Conservatorio di Musica di Perugia, al Conservatorio di Musica di Terni, all'Accademia delle Belle Arti di Perugia e all'Istituto di Mediazione Linguistica di Perugia devono presentare idonea certificazione prodotta dalle rispettive "Segreterie Studenti".
2. Per gli studenti il cui **nucleo familiare** risiede in Italia e percepisce redditi e/o è proprietario di **patrimoni in Italia** è obbligatorio produrre in sede di compilazione dell'istanza digitale di sussidio - **pena l'esclusione** - un protocollo INPS-ISEE-2020 (oppure 2021) relativo ad una Attestazione ISEE anno 2020 (oppure 2021) valida per il Diritto allo Studio Universitario.
3. Per gli studenti il cui **nucleo familiare** risiede all'estero e ha percepito redditi e/o è proprietario di **patrimoni all'estero** è obbligatorio produrre – **pena l'esclusione** - la documentazione attestante:
 - a) la composizione del nucleo familiare dello studente alla data di presentazione dell'istanza con specificate le date di nascita e lo stato civile di tutti i componenti del nucleo;
 - b) ove sia presente un solo genitore o nessuno:
 - I) le eventuali sentenze di separazione e/o divorzio dei genitori;
 - II) l'eventuale certificato di decesso di uno o entrambi i genitori;
 - c) i redditi percepiti (salario, pensione, sussidio, borse di ricerca, ecc...) riferiti all'anno 2019 di tutti i membri maggiorenni del nucleo familiare;
 - d) ove siano presenti componenti maggiorenni del nucleo che non producono redditi:
 - I) l'eventuale condizione di non occupazione o status di casalinga;
 - II) l'eventuale stato di disoccupazione;
 - III) l'eventuale iscrizione a scuola o all'università;
 - e) la presenza o assenza di patrimoni immobiliari alla data del 31/12/2019, precisando la superficie - espressa in metri quadrati - degli immobili (casa e fabbricati) posseduti da tutti membri del nucleo familiare;
 - f) la presenza di patrimoni mobiliari (depositi, conti correnti, libretti di risparmio) alla data del 31 dicembre 2019 di ogni singolo componente il nucleo familiare. Nel caso in cui lo studente presenti la busta paga come documento attestante il reddito di un componente il nucleo familiare e sia sulla stessa indicato un numero di conto corrente bancario sul quale viene versato lo stipendio, lo stesso è tenuto a produrre la dichiarazione della banca che attesti la giacenza media delle somme possedute nel 2019; tale documento non deve essere legalizzato, ma solo tradotto.
4. La documentazione dei redditi esteri dovrà essere prodotta secondo le modalità individuate all'art. 23 del "*Bando di concorso per l'assegnazione di borse di studio, servizi e misure straordinarie Covid-19 per il diritto allo studio universitario a.a. 2020/2021*", come da Allegato A).
5. La documentazione di cui al precedente comma 1. dovrà essere trasmessa, pena l'esclusione:
 - a) **entro e non oltre** la data di chiusura del presente Bando come individuata all'art. 8, comma 2;
 - b) **tramite upload**, accedendo al portale dell'Agenzia www.adisu.umbria.it, sezione *Istanze digitali - Trasmissione documentazione - Sussidio Straordinario - upload documentazione "MERITO"*.
6. La documentazione di cui al precedente comma 3. (attestante i redditi e i patrimoni prodotti e posseduti all'estero) dovrà essere trasmessa esclusivamente, **pena l'esclusione**:
 - a) **entro e non oltre la data** di chiusura del presente Bando come individuata all'art. 8, comma 2;
 - b) **a mezzo raccomandata postale** con ricevuta di ritorno indirizzata a "Servizio I - Sezione I A.Di.S.U. Umbria, Via benedetta 14, 06123 Perugia" e recante l'oggetto "Bando sussidi straordinari a.a. 2020/2021 - Documentazione redditi esteri".
7. Per l'individuazione della data di presentazione della documentazione di cui al precedente comma 6 si terrà conto della data di spedizione rinvenibile sul timbro postale di partenza.

Art. 10

DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA CONDIZIONE DI STUDENTE FUORI SEDE E MODALITA' DI INVIO

1. Gli studenti fuori sede devono produrre, se alloggiati presso privati, copia di contratto di locazione a titolo oneroso regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate, o, se alloggiati presso strutture pubbliche/private, certificazione fiscalmente valida relativa al pagamento del canone mensile. L’alloggio dovrà comunque essere situato presso il comune ove ha sede l’università frequentata e valido per un periodo non inferiore a mesi 4, compreso fra il 1 ottobre 2020 e il 30 settembre 2021.
2. La documentazione di cui al presente articolo dovrà essere trasmessa **tramite upload**, accedendo al portale dell’Agenzia www.adisu.umbria.it, sezione *Istanze digitali - Trasmissione documentazione - Sussidio Straordinario - upload* documentazione “**ALLOGGIO A TITOLO ONEROSO**”, **entro e non oltre** la data di chiusura del presente Bando come individuata all’art. 8, comma 2.
3. **In caso di mancata presentazione della documentazione** di cui al presente articolo, lo studente risultato beneficiario fruirà del sussidio straordinario nell’importo previsto per gli **studenti pendolari**.

Art. 11

DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA CONDIZIONE DI GRAVE DIFFICOLTA’ E MODALITA’ DI INVIO

1. **Per tutti gli studenti** richiedenti il presente sussidio è necessario produrre, pena l’esclusione, la documentazione utile ad attestare la situazione straordinaria di grave difficoltà dichiarata nell’istanza.
2. Nel caso in cui siano indicate gravi patologie occorre allegare idonea certificazione specialistica, rilasciata dalle strutture sanitarie competenti.
3. Nel caso in cui sia indicata la sospensione delle sessioni di esame di cui all’art. 2, comma 2 è necessario produrre idonea certificazione rilasciata dalla segreteria didattica e/o dal docente titolare dell’insegnamento che attesti la citata sospensione unitamente ai relativi crediti formativi non conseguiti e che sarebbero stati necessari per il raggiungimento del requisito di merito minimo indicato all’art. 5.
4. Qualora la certificazione si riferisca ai familiari conviventi occorre allegare altresì la “Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati” (**Allegato B** al presente Bando) sottoscritta dagli interessati, unitamente alla copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
5. Tutta la documentazione di cui al presente articolo dovrà essere presentata, pena l’esclusione:
 - a) **entro e non oltre la data** di chiusura del presente Bando come individuata all’art. 8, comma 2;
 - b) **tramite upload**, accedendo al portale dell’Agenzia www.adisu.umbria.it, sezione *Istanze digitali - Trasmissione documentazione - Sussidio Straordinario - upload* documentazione “**GRAVE DISAGIO**”.

Art. 12

ESAME DELLE DOMANDE DI SUSSIDIO DALLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE E PUBBLICAZIONE ESITO ISTRUTTORIO

1. Le richieste pervenute saranno esaminate da una Commissione composta da 3 dipendenti dell’ADiSU, nominati - entro 7 giorni dalla scadenza del termine di cui all’art. 8, comma 2 - dal Direttore Generale dell’Agenzia.
2. Della Commissione ne fa parte, altresì, un rappresentante nominato dal Garante degli studenti entro i termini di cui sopra.
3. La Commissione nel valutare le ipotesi riconducibili a quanto stabilito all’art. 2, comma 1, lettera d), prenderà a riferimento le fattispecie previste nelle lettere a), b) e c) del medesimo articolo.
4. La Commissione esaminerà le richieste pervenute e stabilirà, in applicazione del presente Bando, la concessione del sussidio ed il suo ammontare.
5. Entro 45 giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente art. 8, comma 2, l’Agenzia procederà:
 - a) all’adozione della graduatoria degli studenti ammessi, della graduatoria dei beneficiari (nei limiti dello stanziamento di bilancio) e degli elenchi dei non idonei/esclusi dal concorso;
 - b) all’erogazione dei contributi agli studenti dichiarati beneficiari.
6. Le graduatorie e gli elenchi di cui al precedente comma 5 sono pubblicati sul sito istituzionale dell’Agenzia www.adisu.umbria.it

7. **L’Agenzia si riserva di utilizzare, mediante scorrimento, la graduatoria degli ammessi per l’erogazione di ulteriori contributi straordinari, qualora risultino disponibili risorse aggiuntive rispetto a quelle previste all’art. 1 del presente Bando.**

Art. 13 OPPOSIZIONI

1. Avverso i distinti provvedimenti espressi di cui al presente bando ed entro il termine di 15 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione, gli studenti interessati possono presentare al Dirigente che ha emanato il relativo provvedimento, apposita istanza di riesame della propria posizione, opportunamente motivata, disponibile sul portale dell’Agenzia www.adisu.umbria.it accedendo alla sezione *Istanze digitali – Richiesta di riesame*.
2. Entro **30 giorni** decorrenti dalla data di scadenza dell’istanza di riesame il Dirigente competente provvede all’assunzione dell’atto di **accoglimento/rigetto** delle stesse che, in caso di accoglimento, comporta la **dichiarazione di ulteriori beneficiari**.
3. Avverso i distinti provvedimenti definitivi, anche adottati ed efficaci all’esito istruttorio delle istanze di riesame, è esperibile esclusivamente il ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. dell’Umbria ovvero il ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Art. 14 CONTROLLI

1. L’Agenzia controlla la veridicità delle autocertificazioni degli studenti relative ai requisiti di ammissione, di merito e di reddito. Le verifiche sono effettuate come di seguito specificato:
 - a) **Accertamento delle condizioni economiche dei richiedenti**
 - I. Per gli studenti richiedenti il sussidio straordinario il cui nucleo familiare risiede **in Italia**: mediante accesso diretto alla banca dati dell’INPS;
 - II. Per gli studenti richiedenti il sussidio straordinario il cui nucleo familiare risiede **all’estero**: mediante controllo della documentazione prodotta in originale cartaceo.
 - b) **Accertamento delle condizioni di merito dei richiedenti**

L’ADiSU effettua idonei controlli presso gli Atenei relativamente all’anno di iscrizione ed al numero di esami o crediti formativi dichiarati nell’autocertificazione.

Art. 15 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. In osservanza al Regolamento generale sulla protezione dei dati - Regolamento (UE) 2016/679 (*General Data Protection Regulation* – di seguito GDPR) e al d.lgs. 30 giugno 2003, n.196 come integrato, da ultimo, con le modifiche introdotte dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 il trattamento dei dati personali forniti mediante la fase di autenticazione e di compilazione dell’istanza digitale nonché quelli contenuti nella documentazione richiesta è finalizzato al corretto svolgimento di tutte le attività necessarie connesse alla gestione della procedura concorsuale per l’attribuzione dei sussidi straordinari.
2. Il Titolare del trattamento è l’Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell’Umbria (ADISU) con sede in Perugia, Via Benedetta n. 14 e in Terni, Via F. Turati n. 73, Te. 0754693000 e 0744 206223 – 0744 206231 e-mail adisu@adisu.umbria.it – PEC: adisu@pec.it, in persona del legale rappresentante pro-tempore.
3. Il Responsabile della protezione dei dati personali (*Data Protection Officer* - DPO) nominato da ADiSU è l’Avvocato Emanuele Florindi contattabile all’indirizzo e-mail dpo@adisu.umbria.it.
4. Gli autorizzati al trattamento dei dati personali per l’espletamento delle procedure di cui al presente Bando sono i membri della Commissione di valutazione nonché il personale ADiSU, espressamente

autorizzato dal Titolare, che tratta i dati personali in ragione delle mansioni e/o degli incarichi assegnati.

5. I Responsabili del trattamento sono i soggetti terzi di cui si avvale l'ADiSU per l'espletamento delle attività e dei relativi trattamenti di dati personali di cui è Titolare. Tali soggetti esterni in qualità di Responsabili, di Contitolari o Titolari autonomi del trattamento dei dati sono espressamente nominati ai sensi del GDPR dal Titolare del trattamento e adeguatamente istruiti.
6. I dati potranno, altresì, essere oggetto di interconnessione con quelli contenuti in banche dati di altre amministrazioni al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese.
7. Al fine ottemperare agli obblighi di pubblicazione e trasparenza, previsti per legge e garantire allo stesso tempo la protezione dei dati nella sezione *Amministrazione trasparente* e nel sito web istituzionale dell'ADiSU i dati identificativi degli studenti sono individuati in forma pseudonimizzata mediante l'utilizzo del codice ADICOD per il tempo previsto dalla legge. Tali dati potranno essere indicizzati dai motori di ricerca
8. Il testo completo dell'informativa sul trattamento dei dati personali dei soggetti partecipanti al Bando di cui trattasi è allegato all'istanza digitale.
9. Il testo completo dell'informativa sul trattamento dei dati e la "Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati" dei familiari conviventi di cui all'art. 11, co. 4 è allegato al presente Bando **(Allegato B)**.

Art. 16 SANZIONI

1. Ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68 e dell'art. 11, sesto comma del D.P.C.M. 159/2013 lo studente che, senza trovarsi nelle condizioni stabilite dalle disposizioni statali e regionali, presenti dichiarazioni non veritiere, proprie o dei membri del nucleo familiare, al fine di fruire dei relativi interventi, è soggetto ad una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di importo triplo rispetto a quella percepita e perde il diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 38, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché delle norme penali per i fatti costituenti reato.

Art. 17 INFORMAZIONI SUL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Ai sensi dell'art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 si informa che il Responsabile del Procedimento è individuato nel dirigente del Servizio I.

Art. 18 PUBBLICAZIONE DEL BANDO

1. Il presente Bando è pubblicato sul BUR della Regione Umbria e sul sito istituzionale dell'Agenzia www.adisu.umbria.it.

MODALITÀ DI CERTIFICAZIONE DELLA CONDIZIONE ECONOMICA DEGLI STUDENTI IL CUI NUCLEO FAMILIARE RISIEDA ALL'ESTERO E HA PERCEPITO REDDITI E/O È PROPRIETARIO DI PATRIMONI ALL'ESTERO

(Art. 23, commi 4, 5, 6, 7 e 8 del “Bando di concorso per l'assegnazione di borse di studio e servizi per il diritto allo studio universitario a.a. 2020/2021”)

ESTRATTO

4. Tutta la documentazione di cui al precedente comma 3. dovrà essere rilasciata dalle competenti autorità del Paese ove i documenti sono stati prodotti, avere valore legale nello stesso, essere corredata da una traduzione asseverata in lingua italiana e legalizzata - **ai sensi dell'art. 33 del DPR 445/2000** - dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio (ufficio legalizzazioni presso l'Ambasciata o Consolato Generale), oppure legalizzata con le modalità previste dagli accordi internazionali (apposizione dell'Apostille sui documenti rilasciati dalla autorità estera, secondo quanto prescrive la Convenzione dell'Aja/1961 tra le Nazioni aderenti o regolamenti Europei o eventuali accordi bilaterali tra gli stati in materia di legalizzazione di documenti di diritto privato a valere per l'estero).
5. Solo per gli studenti matricole che arrivino in Italia con i documenti in lingua originale, recanti il timbro del Ministero degli Affari Esteri, non tradotti e non legalizzati dall'autorità diplomatica italiana nel Paese d'origine è consentita la seguente procedura di legalizzazione:
 - a. Traduzione asseverata in lingua italiana;
 - b. Vidimazione presso la propria Ambasciata o Consolato Generale sul territorio italiano;
 - c. Autentica della firma del funzionario diplomatico presso l'ufficio legalizzazione della Prefettura.
6. Nel caso di **studenti provenienti da Paesi in cui non ci siano rappresentanze diplomatiche italiane** e siano presenti comunque difficoltà a procurarsi la documentazione di cui al precedente comma 3. (ad esempio: conflitti, calamità naturali, tensioni diplomatiche, ecc...), a fronte di debita certificazione attestante tale impossibilità rilasciata da Autorità o Organizzazioni internazionali accreditate, da valutare caso per caso, sarà accettata quella eventualmente già in possesso dello studente, ove conforme alla normativa vigente.
7. Nel caso di studenti provenienti da **Paesi a basso sviluppo umano**, sulla base dell'elenco di cui all'apposito decreto del MUR per l'anno accademico 2020/2021, dovrà essere consegnata apposita certificazione di non appartenenza ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale redatta e rilasciata esclusivamente dalla Rappresentanza italiana nel Paese di provenienza. Non saranno pertanto accettate documentazioni redatte da enti locali nel paese d'origine, seppur legalizzate dalla stessa Rappresentanza italiana.
8. Non saranno in alcun modo accettate dichiarazioni in forma di **autocertificazione o affidavit** rilasciate sulla base di semplici dichiarazioni dello studente o dei suoi familiari, nemmeno se redatte da autorità diplomatiche estere sul territorio italiano.
9. Gli studenti stranieri che hanno presentato nel corso dell'anno accademico 2019/2020 la documentazione inerente il reddito del proprio nucleo familiare, la sua composizione e la consistenza del patrimonio mobiliare e immobiliare riferita all'anno 2018, ove beneficiari di borsa per lo stesso anno accademico, hanno facoltà di confermarla in sede di istanza digitale di borsa e non sono tenuti a presentare altra documentazione.



**INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
SUSSIDI STRAORDINARI DI CUI ALL'ALLEGATO B**

**ai sensi dell'art 13 del Regolamento UE 2016/679
(Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali) e
del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)
Familiari conviventi studente**

L'Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell'Umbria (ADISU), quale Titolare del trattamento nello svolgimento della propria attività garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'Interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. L'informativa è una comunicazione rivolta all'interessato che ha lo scopo di informarlo sulle finalità e le modalità dei trattamenti operati dal Titolare del trattamento.

In osservanza all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (*General Data Protection Regulation* – di seguito GDPR) e al d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (*Codice in materia di protezione dei dati personali*) come integrato con le modifiche introdotte dal d.lgs. 10 agosto 2018 n. 101, si forniscono le dovute informazioni in ordine al trattamento dei dati personali inclusi quelli riferiti alle categorie particolari di dati personali.

1. SOGGETTI DEL TRATTAMENTO

I soggetti del trattamento dei dati personali sono:

- il **Titolare del trattamento**: Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell'Umbria (ADISU) con sede in Perugia Via Benedetta, 14, telefono 0754693000, e-mail adisu@adisu.umbria.it – PEC: adisu@pec.it, in persona del legale rappresentante pro-tempore;
- il **Responsabile della protezione dei dati** (*Data Protection Officer - DPO*): Avvocato Emanuele Florindi nominato dall'ADISU e contattabile all'indirizzo e-mail dpo@adisu.umbria.it;
- gli **autorizzati al trattamento dei dati personali**: membri della Commissione di valutazione (nominati dal Direttore generale e dal Garante degli studenti) autorizzati dal Titolare al trattamento dei dati per l'espletamento delle procedure concorsuali per l'attribuzione dei sussidi straordinari e i dipendenti e i collaboratori dell'Agenzia, coinvolti nelle attività di trattamento e autorizzati al trattamento stesso, compresi i soggetti individuati quali amministratori di sistema;
- i **Responsabili del trattamento** sono i soggetti terzi di cui si avvale l'ADISU per l'espletamento delle attività e dei relativi trattamenti di dati personali di cui è Titolare. Tali soggetti sono nominati da ADISU quali Responsabile ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato a garantire il diritto allo studio e in particolare al corretto svolgimento di tutte le attività necessarie connesse alla gestione della procedura concorsuale per l'attribuzione dei sussidi straordinari.

Prima di procedere ad effettuare un trattamento dei dati per finalità ulteriori rispetto a quelle di cui alla presente Informativa, l'interessato verrà informato anche al fine di rilasciare il relativo consenso, qualora necessario.

3. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

La base giuridica del trattamento è l'esplicito consenso. In caso di mancato conferimento dei dati necessari, la domanda non potrà essere valutata.

4. OBBLIGO DI CONFERIMENTO DEI DATI

Il conferimento dei dati per le finalità sopra indicate è necessario per l'erogazione dei benefici richiesti e il loro parziale o inesatto rilascio potrebbe avere come conseguenza l'impossibilità della concessione dei sussidi straordinari.

In caso di mancato conferimento di alcuni dati facoltativi, non potranno essere valutati a favore dell'interessato eventuali titoli di merito collegati ai dati non forniti.

Il conferimento di eventuali e ulteriori dati facoltativi potrebbe essere richiesto ai fini dello svolgimento di ulteriori fasi della procedura in tal caso verrà richiesto all'interessato specifico e espresso consenso al trattamento

5. DATI PERSONALI RACCOLTI

I dati personali "comuni" e le categorie particolari di dati personali di cui all'art.9 del GDPR dei familiari conviventi possono essere conferiti dall'interessato al fine di attestare la situazione di disagio tale da influire sul raggiungimento di merito.

6. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

In relazione alle finalità sopra indicate, il trattamento dei dati da parte dell'Agenzia avverrà in modo pertinente e limitato a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono forniti e, comunque, in modo da garantire la massima sicurezza e riservatezza e sempre in piena conformità alla normativa in vigore.

Il trattamento dei dati personali avviene sia con strumenti informatici sia in modalità analogica. Il trattamento è seguito di norma tramite l'ausilio di strumenti informatici e telematici atti a memorizzare e gestire i dati stessi e potrà avvenire anche su supporto cartaceo con misure organizzative e tecnologiche volte a proteggere i dati da accesso, uso e divulgazione non autorizzati.

7. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

I dati personali sono conservati in archivi informatici e/o cartacei cui potranno accedere gli autorizzati/incaricati al trattamento dei dati e sono protetti mediante misure di sicurezza efficaci e adeguate a contrastare i rischi di violazione in osservanza alla normativa in tema di conservazione dei dati. I dati sono conservati su server ubicati all'interno dell'Unione Europea e in particolare su server situati presso il centro servizi regionali.

I dipendenti per ogni conseguenza in termini di scelta consapevole del trattamento sono a conoscenza dell'uso delle piattaforme utilizzate.

Nello specifico i dati saranno conservati per 10 anni dalla cessazione dello *status* di studente salvo il caso in cui sia necessaria una conservazione dei dati più lunga non determinabili a priori in conseguenza a diverse condizioni di liceità del trattamento (ad es. per fini di archiviazione nel pubblico interesse o per ragioni di ricerca scientifica, o storica o per fini statistici o azioni giuridiche). In quest'ultimo caso l'ADiSU garantisce il rispetto del principio di minimizzazione dei dati di cui all'art. 89, par. 1 del GDPR. Esaurite tutte le finalità che legittimano la conservazione dei dati personali forniti dall'interessato, il Titolare avrà cura di renderli anonimi o di cancellarli.

In particolare si rimanda al "*Massimario di selezione e scarto*" allegato al *Manuale di gestione del protocollo informatico, dei documenti e dell'archivio* pubblicato nel sito istituzionale dell'ADiSU <https://www.adisu.umbria.it/>

8. AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

I dati personali acquisiti dall'ADiSU possono essere conosciuti e trattati, nel rispetto della vigente normativa in materia dai membri della Commissione di valutazione (nominati dal Direttore generale e dal Garante degli studenti) dai dipendenti e dai collaboratori dell'Agenzia, coinvolti nelle attività di trattamento e autorizzati al trattamento stesso.

9. TRASFERIMENTO DATI

I dati forniti non sono trasferiti all'estero o all'esterno dell'Unione Europea.

Si precisa che il trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale è ammesso previa garanzia di un livello di protezione adeguato (artt. 45 e 46 GDPR).

Il trasferimento di dati all'estero è dettato dall'utilizzo di sistemi tecnologici in cloud (es. antivirus, backup, ecc.) in tali casi, l'Agenzia garantirà le tutele appropriate per proteggere i dati personali forniti.

10. DIRITTI DEGLI INTERESSATI E MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI:

L'ADiSU, in qualità di Titolare, risponde alle richieste di esercizio dei diritti che dovessero essere avanzate dagli Interessati ai sensi di quanto previsto dagli articoli da 15 a 22 del GDPR, qualora sussistano le condizioni di legge.

L'interessato potrà esercitare i diritti inviando una e-mail al Responsabile della Protezione dei dati e al Titolare del trattamento ai seguenti indirizzi: dpo@adisu.umbria.it - adisu@adisu.umbria.it – PEC: adisu@pec.it.

In tal senso può essere utilizzato il modello pubblicato nel sito istituzionale del Garante per la protezione dei dati personali <https://www.garanteprivacy.it/>

12. DIRITTO DI REVOCARE IL CONSENSO

Nei casi di consenso alla registrazione ed al trattamento dei dati personali per scopi specifici, l'interessato ha il diritto di revocare il consenso prestato per quello specifico trattamento in qualsiasi momento. Per revocare il consenso possono essere utilizzati i canali di contatto contenuti nella presente informativa.

13. DIRITTO DI PROPORRE RECLAMO

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, il reclamo è lo strumento che consente all'interessato, ricorrendone i presupposti, di rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali per lamentare una violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali (art. 77 del GDPR e artt. da 140-bis a 143 d.lgs. n. 196/2003) e di richiedere una verifica.

14. AGGIORNAMENTO INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Il sottoscritto..... (nome)(cognome)....., in qualità di interessato al trattamento dei dati personali, dichiara di avere ricevuto le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection Regulation - GDPR) e secondo quanto disciplinato dal d.lgs. n.196/2003 come integrato, da ultimo, con le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 101/2018, in particolare riguardo ai diritti riconosciuti agli interessati e a tutte le finalità e le modalità contenute nell'informativa e

ACCONSENTE

ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 e ss. del GDPR, con la sottoscrizione del presente modulo, al trattamento dei dati personali, anche particolari, secondo le modalità, nei limiti e per le finalità indicate nella informativa stessa.

REVOCA DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 7 del GDPR, è riconosciuta la facoltà di revocare per iscritto il consenso al trattamento dei dati personali.

Letto, confermato e sottoscritto

....., li

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

Allegato: documento di riconoscimento in corso di validità.